

DOCUMENTO DELLA RIUNIONE DI COPENHAGEN DELLA CONFERENZA SULLA DIMENSIONE UMANA DELLA CSCE

I

(1) Gli Stati partecipanti esprimono il proprio convincimento che la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituiscono uno dei fini fondamentali dello Stato e riaffermano che il riconoscimento di tali diritti e libertà costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace.

(2) Essi sono determinati a sostenere e promuovere i principi di giustizia che rappresentano la base dello Stato di diritto. Essi considerano che lo Stato di diritto non consiste in una mera legalità formale che assicuri regolarità e coerenza nel conseguimento e nell'attuazione dell'ordine democratico, ma comporta altresì l'affermazione della giustizia fondata sul riconoscimento e la piena accettazione del valore supremo della persona umana e garantita da istituzioni nel cui quadro essa trovi la sua più piena espressione.

(3) Essi riaffermano che la democrazia è un elemento inerente dello Stato di diritto. Essi riconoscono l'importanza del pluralismo per quanto riguarda le organizzazioni politiche.

(4) Essi confermano che rispetteranno il diritto di ciascuno degli Stati di scegliere e sviluppare liberamente, conformemente ai principi internazionali sui diritti dell'uomo, il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale. Nell'esercizio di tale diritto, essi assicureranno che le loro leggi, regolamenti, prassi e politiche siano conformi ai loro obblighi di diritto internazionale, e vengano armonizzati con le disposizioni della Dichiarazione sui Principi e con gli altri impegni CSCE.

(5) Essi dichiarano solennemente che fra gli elementi di giustizia, essenziali per la piena affermazione della dignità inerente alla persona umana e dei diritti uguali e inalienabili di tutti gli uomini, sono compresi i seguenti:

(5.1) — libere elezioni da svolgersi ad intervalli ragionevoli con voto segreto o con procedure equivalenti di libera votazione, in condizioni che assicurino in pratica la libera espressione dell'opinione degli elettori nella scelta dei loro rappresentanti,

(5.2) — una forma di governo a carattere rappresentativo, in base alla quale l'esecutivo sia responsabile di fronte al potere legislativo elettivo o all'elettorato,

(5.3) — l'obbligo del governo e delle pubbliche autorità di osservare la Costituzione e di agire in modo conforme alla legge,

(5.4) — una netta separazione tra Stato e partiti politici; in particolare, i partiti politici non devono confondersi con lo Stato,

(5.5) — l'attività del governo e dell'amministrazione nonché quella del potere giudiziario saranno esercitate conformemente al sistema stabilito dalla legge. Deve essere assicurato il rispetto di tale sistema,

(5.6) — le forze armate e la polizia saranno sotto il controllo e la responsabilità delle autorità civili,

(5.7) — i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali saranno garantiti dalla legge e conformi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale,

(5.8) — le leggi, da adottarsi mediante procedure pubbliche, e i regolamenti saranno pubblicati, e ciò deve essere la condizione della loro applicabilità. Tali testi saranno accessibili a tutti,

(5.9) — tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto, senza discriminazione, a un'uguale tutela da parte della legge. A tale riguardo, la legge vieta qualsiasi discriminazione e garantisce a tutte le persone una tutela uguale ed effettiva contro discriminazioni comunque giustificate,

(5.10) — ciascuno disporrà di mezzi efficaci di ricorso contro le decisioni amministrative, affinché siano garantiti il rispetto dei diritti fondamentali e l'applicazione integrale della legge,

(5.11) — le decisioni amministrative contro una persona devono essere pienamente giustificabili e devono di regola indicare gli usuali ricorsi disponibili,

- (5.12) — l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità nel funzionamento dei servizi giudiziari pubblici saranno assicurate,
- (5.13) — l'indipendenza della professione forense, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissione e di esercizio dell'attività sarà riconosciuta e tutelata,
- (5.14) — le norme di procedura penale definiranno in modo chiaro i poteri in relazione al procedimento e alle misure che lo precedono e che lo accompagnano,
- (5.15) — chiunque sia arrestato o detenuto a seguito di un'accusa penale avrà il diritto di adire senza indugi un giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge ad esercitare questa funzione, affinché possa essere stabilita la legittimità del suo arresto o detenzione,
- (5.16) — l'accusato, nei giudizi penali, o chi, in un procedimento giudiziario, debba veder accertati i suoi diritti ed obblighi avrà diritto ad un'udienza pubblica e imparziale dinnanzi ad un tribunale competente, indipendente ed imparziale, previsto dalla legge,
- (5.17) — l'imputato avrà il diritto di difendersi di persona o di scegliere senza indugi il proprio difensore legale o, se non ha mezzi sufficienti per pagare per l'assistenza legale, di ottenerla gratuitamente quando l'interesse della giustizia lo richieda,
- (5.18) — nessuno sarà accusato, processato o condannato per un reato penale non previsto da una legge che ne definisca gli elementi con chiarezza e precisione,
- (5.19) — ciascuno sarà presunto innocente fino a quando non venga provata la sua colpevolezza conformemente alla legge,
- (5.20) — considerando l'importante contributo apportato dagli strumenti internazionali nel campo dei diritti dell'uomo alla realizzazione dello Stato di diritto, gli Stati partecipanti riaffermano che essi prenderanno in considerazione l'opportunità di aderire al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e ad altri strumenti internazionali pertinenti, se non l'hanno ancora fatto,
- (5.21) — al fine di integrare i ricorsi nazionali e di meglio garantire che gli Stati partecipanti rispettino gli obblighi internazionali sottoscritti, essi prenderanno in considerazione l'opportunità di aderire ad una convenzione internazionale, regionale o universale concernente la tutela dei diritti dell'uomo, quali la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo o il Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che prevedono procedure di ricorso individuale ad organismi internazionali.
- (6) Gli Stati partecipanti dichiarano che la volontà del popolo, liberamente e correttamente espressa mediante elezioni periodiche e oneste, costituisce la base dell'autorità e della legittimità di ogni governo. Gli Stati partecipanti rispetteranno, di conseguenza, il diritto dei propri cittadini di partecipare al governo del proprio paese sia direttamente sia tramite rappresentanti da essi liberamente eletti mediante procedure elettorali corrette. Essi riconoscono la responsabilità di garantire e proteggere, conformemente alle proprie leggi, agli obblighi internazionali relativi ai diritti dell'uomo e agli impegni internazionali assunti, l'ordinamento democratico liberamente stabilito attraverso la volontà del popolo contro le attività di persone, gruppi od organizzazioni impegnati in azioni terroristiche o che rifiutano di rinunciare al terrorismo o alla violenza miranti a rovesciare tale ordinamento o quello di un altro Stato partecipante.
- (7) Per garantire che la volontà del popolo sia alla base dell'autorità di governo, gli Stati partecipanti
- (7.1) — terranno libere elezioni ad intervalli ragionevoli, secondo quanto stabilito dalla legge,
- (7.2) — consentiranno che tutti i seggi di almeno una Camera della legislatura nazionale siano liberamente disputati in una votazione popolare,
- (7.3) — garantiranno il suffragio universale e in condizioni di uguaglianza ai cittadini maggiorenni,
- (7.4) — assicureranno votazioni segrete o equivalenti procedure di libera votazione e che i voti siano conteggiati e riportati onestamente e i loro risultati ufficiali resi pubblici ,
- (7.5) — rispetteranno il diritto dei cittadini di candidarsi a cariche politiche o pubbliche, personalmente o in rappresentanza di partiti o organizzazioni politiche, senza discriminazione alcuna,

(7.6) — rispetteranno il diritto degli individui e dei gruppi di costituire, in piena libertà, propri partiti politici o altre organizzazioni politiche e offriranno a tali partiti e organizzazioni politiche le garanzie giuridiche necessarie per consentire loro di competere reciprocamente sulla base dell'uguaglianza di trattamento di fronte alla legge e da parte delle autorità,

(7.7) — assicureranno che la legge e il sistema politico consentano di condurre le campagne elettorali in un'atmosfera corretta e libera, nella quale né misure amministrative, né la violenza, né l'intimidazione impediscano ai partiti e ai candidati di esporre liberamente le proprie opinioni e posizioni o impediscano agli elettori di conoscerle e discuterle nonché di dare il proprio voto senza timore di rappresaglie,

7.8) — faranno sì che nessun ostacolo legale o amministrativo limiti il libero accesso ai mezzi di informazione su base non discriminatoria per tutti i raggruppamenti politici e gli individui che intendono partecipare al processo elettorale,

(7.9) — assicureranno che i candidati che ottengono il necessario numero di voti richiesti dalla legge assumano debitamente la carica e che sia loro consentito di rimanere in carica fino alla scadenza del mandato o, comunque, fino al termine dello stesso quale regolato dalla legge, conformemente alle procedure parlamentari, costituzionali e democratiche.

(8) Gli Stati partecipanti ritengono che la presenza di osservatori, sia stranieri sia nazionali, può migliorare il processo elettorale per gli Stati nei quali si tengono elezioni. Pertanto essi inviteranno osservatori provenienti da altri Stati partecipanti alla CSCE e le istituzioni e organizzazioni private appropriate che lo desiderino ad osservare lo svolgimento delle loro procedure elettorali nazionali nella misura consentita dalla legge. Essi inoltre si sforzeranno di agevolare un analogo accesso nel caso di procedimenti elettorali svolti ad un livello inferiore a quello nazionale. Tali osservatori si impegneranno a non interferire nelle operazioni elettorali.

II

(9) Gli Stati partecipanti riaffermano che:

(9.1) — ogni persona avrà diritto alla libertà di espressione, ivi compreso il diritto alla comunicazione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenza dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere. L'esercizio di tale diritto può essere soggetto alle sole limitazioni previste dalla legge e che siano conformi ai principi internazionali. In particolare nessuna limitazione sarà imposta all'accesso e all'utilizzazione dei mezzi di riproduzione di documenti di qualsiasi genere, rispettando tuttavia i diritti relativi alla proprietà intellettuale, ivi compreso il diritto d'autore,

(9.2) — ad ogni persona sarà riconosciuto il diritto di riunione e di dimostrare pacificamente. Qualsiasi restrizione all'esercizio di tali diritti sarà prevista dalla legge e dovrà essere conforme alle norme internazionali,

(9.3) — il diritto di associazione sarà garantito. Sarà garantito il diritto di creare un sindacato e, fatta riserva del diritto generale dei sindacati di stabilire le proprie condizioni di associazione, quello di aderire liberamente a un sindacato. Tali diritti escludono qualsiasi controllo preventivo. La libertà di associazione dei lavoratori, ivi compreso il diritto di sciopero, sarà garantita, fatte salve le limitazioni previste dalla legge e che siano conformi alle norme internazionali,

(9.4) — ogni persona avrà diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Tale diritto comprende la libertà di cambiare religione o convincimento e la libertà di manifestare la propria religione o il proprio convincimento, individualmente o congiuntamente con altri, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, la pratica e l'osservanza. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto alle sole limitazioni previste dalla legge e che siano conformi alle norme internazionali,

(9.5) — essi rispetteranno il diritto di ciascuno a lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il proprio, e di fare ritorno nel proprio paese, conformemente agli obblighi internazionali dello Stato e agli impegni CSCE. Restrizioni a tale diritto devono costituire rarissime eccezioni, possono considerarsi

necessarie solo se rispondono ad un'esigenza pubblica specifica, perseguono un obiettivo legittimo e sono ad esso proporzionate, e non ne viene fatto abuso né applicazione arbitraria,

(9.6) — ogni persona ha diritto al pacifico godimento della sua proprietà, individualmente o in comune con altri. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di utilità pubblica e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge che siano conformi agli impegni e agli obblighi internazionali.

(10) Riaffermando il proprio impegno di garantire efficacemente il diritto dell'individuo di conoscere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e di avvalersene e di contribuire attivamente, individualmente o in associazione con altri, alla loro promozione e tutela, gli Stati partecipanti esprimono il proprio impegno di:

(10.1) — rispettare il diritto di ciascuno, individualmente o in associazione con altri, di ricercare, ricevere e comunicare liberamente opinioni e informazioni sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ivi compresi i diritti di diffondere e pubblicare tali opinioni e informazioni,

(10.2) — rispettare i diritti di ciascuno, individualmente o in associazione con altri, di esaminare e discutere l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché di sviluppare e discutere idee per una migliore tutela dei diritti dell'uomo e mettere in atto mezzi migliori per garantire l'osservanza delle norme internazionali sui diritti dell'uomo,

(10.3) — assicurare che ad ognuno sia consentito di esercitare il diritto di associazione, ivi compreso il diritto di costituire, aderire e partecipare a tutti gli effetti alle organizzazioni non governative che si adoperano per promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusi i sindacati e i gruppi di vigilanza sui diritti dell'uomo,

(10.4) — consentire ai membri di tali gruppi e organizzazioni di accedere e di comunicare senza impedimenti con organismi analoghi all'interno e fuori dei propri paesi e con organizzazioni internazionali, di realizzare scambi, contatti e attività di cooperazione con tali gruppi e organizzazioni e di sollecitare, ricevere e utilizzare contributi finanziari volontari provenienti da fonti nazionali e internazionali, come previsto dalla legge, allo scopo di promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

(11) Gli Stati partecipanti affermano inoltre che, laddove vengano invocate violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i ricorsi efficaci disponibili comprendono

(11.1) — il diritto dell'individuo di chiedere e ricevere un'assistenza legale adeguata,

(11.2) — il diritto dell'individuo di chiedere e ricevere l'assistenza di altri per difendere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e di assistere altri nella difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,-

(11.3) — il diritto degli individui o di gruppi che agiscono a loro nome di comunicare con gli organismi internazionali competenti a ricevere ed esaminare le informazioni concernenti i presunti abusi nell'ambito dei diritti dell'uomo.

(12) Gli Stati partecipanti, desiderando assicurare una maggiore trasparenza nell'attuazione degli impegni assunti nel Documento Conclusivo di Vienna nel capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE, decidono di accettare come misura mirante a rafforzare la fiducia, la presenza di osservatori inviati dagli Stati partecipanti e di rappresentanti di organizzazioni non governative e di altre persone interessate ai procedimenti giudiziari secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dal diritto internazionale; resta inteso che i procedimenti si possono svolgere a porte chiuse solo nelle circostanze previste dalla legge e conformemente agli obblighi del diritto internazionale e agli impegni internazionali.

(13) Gli Stati partecipanti decidono di prestare particolare attenzione al riconoscimento dei diritti del bambino, dei suoi diritti civili e delle sue libertà individuali, dei suoi diritti economici, sociali e culturali, nonché del suo diritto ad una particolare tutela contro qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento. Essi considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano ancora fatto, alla Convenzione sui Diritti del Bambino, aperta alla firma degli Stati il 26 gennaio 1990. Essi riconosceranno nelle loro leggi nazionali i diritti del bambino così come sono stati definiti negli accordi internazionali di cui sono parti.

(14) Gli Stati partecipanti concordano di incoraggiare nei loro paesi la creazione di condizioni adatte per la formazione di alunni e studenti di altri Stati partecipanti, ivi compresi coloro che frequentano corsi di formazione professionale e tecnica. Essi inoltre concordano di promuovere i viaggi dei giovani dei propri paesi che si rechino in altri Stati partecipanti per motivi di studio e di incoraggiare a tal fine la conclusione, ove appropriato, di accordi bilaterali e multilaterali tra le proprie istituzioni, organizzazioni e istituti di istruzione governativi pertinenti.

(15) Gli Stati partecipanti adotteranno i provvedimenti necessari per facilitare il trasferimento delle persone condannate ed esortano gli Stati partecipanti che non sono parti della Convenzione sul Trasferimento delle Persone Condannate, firmata a Strasburgo il 21 novembre 1983, ad esaminare la possibilità di aderire alla Convenzione.

(16) Gli Stati partecipanti

(16.1) — riaffermano il proprio impegno di proibire la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, di adottare efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre per prevenire e punire tali pratiche, di proteggere gli individui contro qualsiasi pratica psichiatrica o altre pratiche mediche che violino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e di adottare misure efficaci per prevenire e punire tali pratiche,

(16.2) — ritengono urgente che venga presa in considerazione l'adesione alla Convenzione contro la Tortura e contro altri Trattamenti o Pene Crudeli, Inumani o Degradanti, qualora non lo abbiano già fatto, e siano riconosciute le competenze della Commissione contro la Tortura di cui agli articoli 21 e 22 della Convenzione e ritirate le riserve relative alla competenza della Commissione di cui all'articolo 20,

(16.3) — sottolineano che nessuna situazione eccezionale, di qualsiasi genere, sia uno stato di guerra sia una minaccia di guerra, di instabilità politica interna o qualsiasi altra emergenza pubblica può essere addotta a giustificazione della tortura,

(16.4) — assicureranno che l'educazione e l'informazione riguardanti il divieto della tortura saranno incluse integralmente nella formazione del personale responsabile dell'applicazione delle leggi, del personale civile o militare, sanitario, dei funzionari pubblici e di altre persone incaricate della custodia, degli interrogatori o del trattamento di qualsiasi individuo soggetto a qualsiasi forma di arresto, detenzione o incarcerazione,

(16.5) — sottoporranno ad una revisione sistematica le norme, le istruzioni, i metodi e le prassi per l'interrogatorio, nonché le relative disposizioni alla custodia e al trattamento delle persone soggette a qualsiasi forma di arresto, detenzione o incarcerazione in qualsiasi territorio sotto la propria giurisdizione, al fine di prevenire qualsiasi caso di tortura,

(16.6) — considereranno con priorità al fine di attuare gli interventi appropriati, conformemente alle misure e procedure convenute per l'effettiva attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana della CSCE, qualsiasi caso di tortura e di altri trattamenti o pene inumani o degradanti di cui siano venuti a conoscenza tramite canali ufficiali o che provengano da qualsiasi altra fonte di informazione attendibile,

(16.7) — opereranno in base al principio che la salvaguardia e la garanzia della vita e della sicurezza di qualsiasi individuo soggetto a qualsiasi forma di tortura e di altri trattamenti o pene inumani o degradanti saranno l'unico criterio per determinare l'urgenza e le priorità nell'adozione di rimedi appropriati; conseguentemente, l'esame di qualsiasi caso di tortura e di altri trattamenti o pene inumani o degradanti nell'ambito di qualsiasi altro organo o meccanismo internazionale non può essere invocato quale motivo per astenersi dall'esaminare o dall'agire in modo appropriato conformemente alle misure e procedure concordate per l'efficace attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana della CSCE,

(17) Gli Stati partecipanti

(17.1) — ricordano l'impegno assunto nel Documento Conclusivo di Vienna di continuare a tenere in considerazione la questione della pena capitale e di cooperare nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti,

(17.2) — in tale contesto ricordano l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1989, del Secondo Protocollo Facoltativo della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici mirante all'abolizione della pena capitale,

(17.3) — rilevano le restrizioni e le salvaguardie riguardanti l'uso della pena capitale che sono state adottate dalla comunità internazionale, in particolare l'articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici,

(17.4) — rilevano le disposizioni del Sesto Protocollo della Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali concernenti l'abolizione della pena capitale,

(17.5) — rilevano le recenti misure adottate da diversi Stati partecipanti per l'abolizione della pena capitale,

(17.6) — rilevano le attività di diverse organizzazioni non governative riguardanti la questione della pena capitale,

(17.7) — si scambieranno informazioni nell'ambito della Conferenza sulla Dimensione Umana sulla questione dell'abolizione della pena capitale e continueranno a tenere in considerazione tale questione,

(17.8) — renderanno accessibili all'opinione pubblica le informazioni riguardanti il ricorso alla pena capitale.

(18) Gli Stati partecipanti

(18.1) — rilevano che la Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Uomo ha riconosciuto il diritto di ciascuno di manifestare obiezioni di coscienza al servizio militare,

(18.2) — rilevano le recenti misure adottate da diversi Stati partecipanti per consentire l'esenzione dal servizio militare obbligatorio in base ad obiezioni di coscienza,

(18.3) — rilevano le attività svolte da diverse organizzazioni non governative sulla questione delle obiezioni di coscienza al servizio militare obbligatorio,

(18.4) — concordano di prendere in considerazione l'introduzione, ove ciò non sia ancora avvenuto, di varie forme di servizio sostitutivo, compatibili con i motivi dell'obiezione di coscienza e che in linea di massima non comportino attività di natura bellica ovvero siano di natura civile, di interesse pubblico e prive di carattere punitivo,

(18.5) — metteranno a disposizione del pubblico informazioni su tale questione,

(18.6) — terranno in considerazione, nell'ambito della Conferenza sulla Dimensione Umana, le pertinenti questioni relative all'esenzione delle persone dal servizio militare obbligatorio, ove esista, in base ad obiezioni di coscienza al servizio militare, e scambieranno informazioni su tali questioni.

(19) Gli Stati partecipanti affermano che movimenti e contatti più liberi tra i propri cittadini sono importanti nel contesto della tutela e della promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essi assicureranno che le proprie politiche concernenti l'ingresso nei rispettivi territori siano pienamente conformi ai fini enunciati nelle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid e del Documento Conclusivo di Vienna. Mentre riaffermano la propria determinazione di non recedere dagli impegni contenuti nei documenti CSCE, essi intendono realizzare pienamente e migliorare gli attuali impegni nel campo dei contatti fra le persone, ivi compresi quelli assunti su una base bilaterale e multilaterale. In tale contesto essi

(19.1) — si adopereranno affinché le procedure di ingresso nei propri territori, inclusi il rilascio di visti, nonché il controllo dei passaporti e doganali, siano effettuati in buona fede e senza ingiustificati ritardi. Ove necessario, essi ridurranno il tempo d'attesa per il rilascio dei visti nonché provvederanno a snellire le pratiche e ridurranno i requisiti amministrativi riguardanti le domande di visto,

(19.2) — nell'esaminare le domande di visto, essi faranno in modo che queste siano evase il più speditamente possibile tenendo debito conto, fra l'altro, di importanti motivi di ordine familiare, personale o professionale, particolarmente nei casi di urgente carattere umanitario,

(19.3) — cercheranno, ove necessario, di ridurre al minimo livello i costi relativi alle domande di visto.

(20) Gli Stati partecipanti interessati si consulteranno e, ove appropriato, coopereranno nell'affrontare i problemi che potrebbero emergere a seguito di un maggiore movimento delle persone.

(21) Gli Stati partecipanti raccomandano di prendere in considerazione, nella prossima Riunione dei Seguiti della CSCE di Helsinki, l'opportunità di tenere una riunione di esperti su questioni consolari.

(22) Gli Stati partecipanti riaffermano che la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti hanno una propria dimensione umana. In tale contesto, essi

(22.1) — concordano che la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti riguardano tutti gli Stati partecipanti e, in quanto tali, esse dovrebbero essere considerate nel quadro del processo CSCE,

(22.2) — riaffermano il proprio impegno di attuare pienamente nelle legislazioni nazionali i diritti dei lavoratori migranti previsti dagli accordi internazionali di cui essi sono parti,

(22.3) — considerano che nei futuri strumenti internazionali concernenti i diritti dei lavoratori migranti essi dovrebbero tener conto del fatto che tale questione è importante per tutti gli Stati partecipanti,

(22.4) — esprimono la propria disponibilità ad esaminare, nelle future riunioni della CSCE, gli aspetti pertinenti dell'ulteriore promozione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie.

(23) Gli Stati partecipanti riaffermano la propria convinzione espressa nel Documento Conclusivo di Vienna che la promozione dei diritti economici, sociali, culturali nonché dei diritti civili e politici ha un'importanza primaria per la dignità umana e per il raggiungimento delle legittime aspirazioni di ciascun individuo. Essi pertanto riaffermano il proprio impegno assunto nel Documento della Conferenza di Bonn sulla Cooperazione Economica in Europa per la promozione della giustizia sociale e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Nel proseguire i propri sforzi al fine di assicurare progressivamente la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali con tutti i mezzi appropriati, essi presteranno particolare attenzione ai problemi esistenti nel campo dell'occupazione, della casa, della sicurezza sociale, della sanità, dell'istruzione e della cultura.

(24) Gli Stati partecipanti assicureranno che l'esercizio di tutti i summenzionati diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non sarà soggetto ad alcuna restrizione, eccetto quelle che sono previste dalla legge e che sono conformi ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, e dai loro impegni internazionali, in particolare dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tali restrizioni hanno carattere di eccezione. Gli Stati partecipanti devono assicurare che dette restrizioni non siano applicate in maniera abusiva né arbitraria, ma in modo tale da salvaguardare l'effettivo esercizio di questi diritti. Qualsiasi restrizione dei diritti e delle libertà deve, in una società democratica, riferirsi ad una delle finalità perseguite dalla legge applicabile ed essere rigorosamente proporzionata alle finalità di tale legge.

(25) Gli Stati partecipanti confermano che qualsiasi deroga dagli obblighi relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali in una situazione di emergenza pubblica deve rientrare rigorosamente nei limiti previsti dal diritto internazionale, in particolare dagli strumenti internazionali pertinenti dai quali gli Stati sono vincolati, soprattutto rispetto ai diritti inderogabili. Essi inoltre riaffermano che:

(25.1) — le misure che derogano da tali obblighi devono essere adottate in rigorosa conformità con i requisiti procedurali formulati in quegli strumenti,

(25.2) — l'imposizione dello stato di emergenza pubblica deve essere proclamato ufficialmente, pubblicamente e in conformità con le condizioni previste dalla legge,

(25.3) — le misure che derogano dagli obblighi devono essere limitate all'ambito rigorosamente richiesto dalle esigenze della situazione,

(25.4) — tali misure non devono operare discriminazioni esclusivamente per motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine sociale o appartenenza a una minoranza.

III

(26) Gli Stati partecipanti riconoscono che una democrazia forte dipende dall'esistenza, quale parte integrante della vita nazionale, di valori e pratiche democratiche, nonché da un'ampia gamma di istituzioni democratiche. Essi pertanto devono incoraggiare, facilitare e, ove appropriato, apportare il loro sostegno agli sforzi concreti diretti ad attuare la cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni, idee e conoscenze nonché contatti diretti e cooperazione tra persone, gruppi e organizzazioni in settori che comprendono:

- diritto costituzionale, riforma e sviluppo,
- legislazione, amministrazione e osservazione elettorale,
- istituzione e gestione di tribunali e sistemi giuridici,
- sviluppo di un servizio pubblico imparziale ed efficace, in cui le assunzioni e la carriera si basino sui meriti,
- applicazione della legge,
- governo locale e decentramento,
- accesso all'informazione e tutela della vita privata,
- sviluppo dei partiti politici e loro ruolo nelle società pluralistiche,
- sindacati liberi e indipendenti,
- movimenti cooperativi,
- sviluppo di altre forme di libera associazione e di gruppi di pubblico interesse,
- giornalismo, mezzi di informazione indipendenti e vita intellettuale e culturale,
- insegnamento dei valori democratici, istituzioni e prassi negli istituti d'istruzione e promozione di un'atmosfera favorevole ad una libera indagine.

Tali sforzi possono abbracciare i settori della cooperazione riguardanti la dimensione umana della CSCE, inclusi la formazione, lo scambio di informazioni, di libri e di materiale didattico, i programmi e progetti di cooperazione, gli scambi e le conferenze accademiche e professionali, le borse di studio, le sovvenzioni per la ricerca, la prestazione di perizie e consulenze, i contatti e programmi scientifici e commerciali.

IV

(30) Gli Stati partecipanti riconoscono che le questioni relative alle minoranze nazionali possono essere risolte in maniera soddisfacente solo in un quadro politico democratico basato sullo Stato di diritto, con un sistema giudiziario indipendente e funzionante. Tale quadro garantisce il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, diritti e condizioni uguali per tutti i cittadini, la libera espressione di tutti i loro interessi ed aspirazioni legittimi, il pluralismo politico, la tolleranza sociale e l'applicazione di norme giuridiche che pongano efficaci limitazioni all'abuso del potere governativo. Essi riconoscono inoltre l'importante ruolo delle organizzazioni non governative, ivi compresi i partiti politici, i sindacati, le organizzazioni e i gruppi religiosi, che si occupano dei diritti dell'uomo, per la promozione della tolleranza, delle diversità culturali, e per la soluzione delle questioni relative alle minoranze nazionali. Essi inoltre riaffermano che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, in quanto parte dei diritti dell'uomo universalmente riconosciuti, è un fattore essenziale per la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia negli Stati partecipanti.

(31) Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esercitare pienamente ed effettivamente i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza discriminazioni di alcun genere e in piena eguaglianza dinanzi alla legge.

Gli Stati partecipanti adotteranno, ove necessario, misure speciali allo scopo di garantire alle persone appartenenti a minoranze nazionali piena eguaglianza rispetto agli altri cittadini nell'esercizio e nel godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(32) L'appartenenza ad una minoranza nazionale costituisce una scelta propria di ciascuna persona e nessuno svantaggio può derivare dall'esercizio di tale scelta.

Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni tentativo di assimilazione contro la loro volontà. In particolare esse hanno il diritto:

(32.1) — di usare liberamente la propria madrelingua nella vita privata nonché in quella pubblica,

(32.2) — di creare e conservare proprie istituzioni, organizzazioni o associazioni educative, culturali e religiose, che possono richiedere contributi finanziari volontari e di altro genere, nonché l'assistenza pubblica, conformemente alla legislazione nazionale,

(32.3) — di professare e praticare la propria religione, ivi compresi l'acquisizione, il possesso e l'uso di materiali religiosi, nonché di svolgere attività educative religiose nella propria lingua,

(32.4) — di stabilire e mantenere liberi contatti fra loro nel proprio paese nonché oltre frontiera con i cittadini degli altri Stati con i quali essi hanno in comune l'origine nazionale o etnica, il retaggio culturale o le convinzioni religiose,

(32.5) — di diffondere, avere accesso e scambiare informazioni nella propria madrelingua,

(32.6) — di costituire e mantenere organizzazioni o associazioni all'interno del proprio paese e di partecipare ad organizzazioni internazionali non governative.

Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare e godere dei propri diritti individualmente nonché in associazione con altri membri del loro gruppo. Nessuno svantaggio può derivare ad una persona appartenente ad una minoranza nazionale a seguito dell'esercizio o del non esercizio di tali diritti.

(33) Gli Stati partecipanti tuteleranno l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali sul loro territorio e creeranno condizioni per la promozione di tale identità. Essi adotteranno le misure necessarie a tale scopo una volta effettuate le debite consultazioni, ivi compresi i contatti con organizzazioni o associazioni di tali minoranze, conformemente alla procedura decisionale di ciascuno Stato. Tali misure saranno conformi ai principi di eguaglianza e non discriminazione nei confronti degli altri cittadini dello Stato partecipante interessato.

(34) Gli Stati partecipanti si adopereranno per assicurare che le persone appartenenti a minoranze nazionali, ferma restando l'esigenza di apprendere la lingua o le lingue ufficiali dello Stato in questione, dispongano di opportunità adeguate per fruire dell'istruzione della loro madrelingua o nella loro madrelingua, nonché, laddove possibile e necessario, nei rapporti con le pubbliche autorità, conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Nel contesto dell'insegnamento della storia e della cultura nelle istituzioni educative essi terranno conto, inoltre, della storia e della cultura delle minoranze nazionali.

(35) Gli Stati partecipanti rispettano il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare effettivamente agli affari pubblici, ivi compresa la partecipazione alle questioni relative alla tutela e alla promozione dell'identità di tali minoranze.

Gli Stati partecipanti rilevano gli sforzi intrapresi per tutelare e creare condizioni idonee alla promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di determinate minoranze nazionali mediante la costituzione, come uno dei mezzi possibili per conseguire tali finalità, di amministrazioni locali o autonome adeguate, rispondenti ai fattori specifici storici e territoriali relativi a tali minoranze e conformi alle politiche dello Stato in questione.

(36) Gli Stati partecipanti riconoscono la particolare importanza di una maggiore cooperazione costruttiva tra loro sulle questioni relative a minoranze nazionali. Tale cooperazione cerca di promuovere la comprensione e la fiducia reciproche, relazioni amichevoli e di buon vicinato, la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali. Ciascuno Stato partecipante promuove un clima di mutuo rispetto, comprensione, cooperazione e solidarietà tra tutte le persone che vivono sul suo territorio, senza distinzione di origine etnica o nazionale o di religione e incoraggia la soluzione dei problemi attraverso il dialogo fondato sui principi dello Stato di diritto.

(37) Nessuno di questi impegni può essere interpretato nel senso che da esso derivi un diritto a svolgere qualsiasi attività o compiere qualsiasi azione in contrasto con i fini e i principi dello

Statuto delle Nazioni Unite, gli altri obblighi di diritto internazionale o le disposizioni dell'Atto Finale, incluso il principio dell'integrità territoriale degli Stati.

(38) Gli Stati partecipanti, nei loro sforzi volti a tutelare e promuovere i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, rispetteranno pienamente i propri impegni in base alle convenzioni esistenti sui diritti dell'uomo e agli altri strumenti internazionali pertinenti e prendono in considerazione l'adesione alle convenzioni pertinenti, qualora non lo abbiano ancora fatto, ivi comprese quelle che prevedono il diritto di ricorso da parte dei singoli.

(39) Gli Stati partecipanti coopereranno strettamente in seno alle organizzazioni internazionali competenti di cui essi sono parti, ivi comprese le Nazioni Unite e, come appropriato, il Consiglio d'Europa, tenendo presente le attività da essi svolte per quanto concerne le questioni relative alle minoranze nazionali. Essi considereranno l'opportunità di convocare una riunione di esperti per una discussione approfondita sul tema delle minoranze nazionali.

(40) Gli Stati partecipanti condannano chiaramente e inequivocabilmente il totalitarismo, l'odio razziale ed etnico, l'antisemitismo, la xenofobia e la discriminazione contro qualsiasi persona, nonché le persecuzioni per motivi religiosi o ideologici. In tale contesto, essi riconoscono inoltre i particolari problemi dei Rom (zingari). Essi dichiarano la propria ferma intenzione di intensificare gli sforzi per combattere questi fenomeni in tutte le loro forme e pertanto essi

(40.1) — prenderanno misure efficaci, inclusa l'adozione, conformemente ai propri sistemi costituzionali e ai loro obblighi internazionali, delle leggi che si rendano necessarie per assicurare la tutela contro qualsiasi atto che costituisca incitamento alla violenza contro persone o gruppi sulla base di discriminazione, ostilità od odio nazionale, razziale, etnico o religioso, ivi compreso l'antisemitismo,

(40.2) — si impegneranno ad adottare misure appropriate e adeguate per tutelare persone o gruppi che possono essere soggetti a minacce o ad atti di discriminazione, di ostilità o di violenza a seguito della loro identità razziale, etnica, culturale, linguistica o religiosa e a proteggerne la proprietà,

(40.3) — adotteranno, conformemente ai loro sistemi costituzionali, misure efficaci, a livello nazionale, regionale e locale, per favorire la comprensione e la tolleranza, particolarmente nei settori dell'educazione, della cultura e dell'informazione,

(40.4) — si adopereranno per assicurare che tra i fini dell'educazione sia compreso quello di prestare particolare attenzione al problema del pregiudizio e dell'odio razziale e dello sviluppo del rispetto delle culture e civiltà diverse,

(40.5) — riconosceranno il diritto degli individui a ricorsi efficaci e si adopereranno per riconoscere, conformemente alla legislazione nazionale, il diritto delle persone e dei gruppi interessati ad avviare e sostenere ricorsi contro atti di discriminazione, ivi compresi atti razzisti e xenofobi,

(40.6) — prenderanno in considerazione l'adesione, qualora non lo abbiano ancora fatto, agli strumenti internazionali che contemplano il problema della discriminazione e garantiranno la piena attuazione degli obblighi ivi contenuti, compresi quelli relativi alla presentazione di rapporti periodici,

(40.7) — considereranno inoltre l'opportunità di accettare i meccanismi internazionali che consentono agli Stati e agli individui di presentare comunicazioni concernenti la discriminazione dinanzi ad organismi internazionali.

V

(41) Gli Stati partecipanti riaffermano il proprio impegno nei confronti della Dimensione Umana della CSCE e sottolineano la sua importanza in quanto parte integrante di un approccio equilibrato alla sicurezza e alla cooperazione in Europa. Essi concordano che la Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE e il meccanismo della dimensione umana descritto nella sezione sulla Dimensione Umana della CSCE nel Documento Conclusivo di Vienna hanno dimostrato la loro validità quali metodi atti a promuovere il dialogo e la cooperazione tra di loro e a contribuire alla

soluzione delle pertinenti questioni specifiche. Essi esprimono il proprio convincimento che tali iniziative dovrebbero essere continuate e sviluppate quali parte di un processo CSCE in espansione.

(42) Gli Stati partecipanti riconoscono l'esigenza di accrescere ulteriormente l'efficacia delle procedure descritte nei paragrafi da 1 a 4 della sezione sulla Dimensione Umana della CSCE del Documento Conclusivo di Vienna e a questo scopo decidono:

(42.1) — di fornire nel più breve tempo possibile, ma non oltre quattro settimane, una risposta scritta alle richieste di informazioni e alle istanze loro rivolte per iscritto da altri Stati partecipanti, in base al paragrafo 1,

(42.2) — che le riunioni bilaterali, come previsto nel paragrafo 2, devono avere luogo il più presto possibile, di norma entro tre settimane dalla data della richiesta,

(42.3) — di astenersi, nel corso di una riunione bilaterale tenuta in base al paragrafo 2, dal sollevare situazioni e casi non collegati con il soggetto della riunione stessa, a meno che entrambe le parti non abbiano concordato di farlo.

(43) Gli Stati partecipanti hanno esaminato proposte pratiche per nuove misure miranti al miglioramento dell'attuazione degli impegni relativi alla Dimensione Umana della CSCE. A questo proposito essi hanno considerato proposte relative all'invio di osservatori per esaminare situazioni e casi specifici, la nomina di relatori per indagare e suggerire soluzioni appropriate, la creazione di una Commissione sulla Dimensione Umana della CSCE, un maggiore coinvolgimento di persone, organizzazioni e istituzioni nel meccanismo della dimensione umana e ulteriori sforzi bilaterali e multilaterali per promuovere la soluzione delle questioni pertinenti. Essi decidono di continuare a discutere in modo approfondito nei futuri fori pertinenti della CSCE queste ed altre proposte destinate a rafforzare il meccanismo della dimensione umana e a prendere in considerazione l'adozione, nel contesto dell'ulteriore sviluppo del processo CSCE, di misure nuove ed appropriate. Essi concordano che tali misure dovrebbero contribuire al conseguimento di ulteriori ed effettivi progressi, e rafforzare la prevenzione dei conflitti e la fiducia nell'ambito della Dimensione Umana della CSCE.

(44) I rappresentanti degli Stati partecipanti esprimono la loro profonda gratitudine al popolo e al Governo della Danimarca per la perfetta organizzazione della Riunione di Copenhagen e per la calorosa ospitalità riservata alle delegazioni che hanno partecipato alla Riunione.

(45) Conformemente alle disposizioni relative alla Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE contenute nel Documento Conclusivo della Riunione dei Seguiti di Vienna della CSCE, la terza Riunione della Conferenza si terrà a Mosca dal 10 settembre al 4 ottobre 1991.

Copenaghen, 29 giugno 1990